

ALLEGATO A

Parere del Comune di Siracusa

Scarico di acque reflue

Il presente allegato, composto da n. 4 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONI rilasciato dal Comune di Siracusa – Settore Sviluppo Sostenibile Tutela Territorio e Ambiente – Transizione Energetica, acquisito con prot. gen. n. 17144 del 09/06/2026, relativo alla valutazione previsionale di impatto acustico ed all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche recapitanti in fossa Imhoff e successiva condotta disperdente sul suolo, provenienti dall'immobile della Soc.“DEMETRA SRL” sito in Siracusa in via Stentinello snc, al N.C.E.U. fgl 25, p.lla 710 del comune di Siracusa.



CITTÀ DI SIRACUSA

SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE - TUTELA
TERRITORIO E AMBIENTE - TRANSIZIONE
ENERGETICA

Servizio Difesa del Suolo, Servizio Idrico e Risorse Mare (E.Q.)



Settore Attività Produttive e Mercati
Sportello Unico Attività Produttive
SEDE

e pc

spett.ble Soc. DEMETRA S.R.L.

pec: domenico.moschetto@archiworldpec.it

96100 - Siracusa

Oggetto: Disciplina inerente l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13/3/2013, n. 59, relativa all'insediamento di tipo produttivo ubicato in VIA STENTINELLO snc, censito in catasto al F.25, p.lla 710, secondo quanto disposto dalle norme tecniche in materia di:

- Autorizzazione scarico acque reflue, Parte III, D. lgs. n. 152/06;
- Comunicazione in materia di impatto acustico, art. 8, com. 4, L.N. 447/95.

Pratica n° 03445550787-03072024-1037

In riferimento all'istanza pervenuta in data 16/07/2024 prot. gen.n.0156302 e successiva ultima nota del 26/05/2026, prot. gen. n.0135618, con la quale è stato richiesto il parere endo procedimentale ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per l'insediamento dell'attività produttiva di cui in oggetto:

Vista la documentazione allegata all'istanza;

Considerato che, in data 13/07/2017 è stata rilasciata l'autorizzazione alla messa in posa dell'impianto refluo n.14 e successiva variane n.679 del 30/01/2018;

Considerato che l'immobile è stato oggetto di S.C.I.A. in sanatoria prot.n. 3548 del 17/07/2024, e successiva S.C.A. del 10/09/2024 prot. gen. 193889, per modifiche di prospetto e modifiche distributive interne a piano primo eseguite nel fabbricato con cambio di destinazione da attività artigianale ad attività commerciale;

Considerato che l'impianto è stato autorizzato per un numero pari a 7 abitanti equivalenti (a/e);

Considerato che la zona non è servita da pubblica fognatura né dal consorzio IAS, come dichiarato;

Relativamente allo scarico acque reflue, di cui alle Parte III, D. lgs. n. 152/06;

- Vista la legge regionale n.27 del 15/05/86 che, fra l'altro, disciplina gli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nella pubblica fognatura e in particolare gli art. 24, 38, 39, 40, 41 e 44;
- Vista la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04.02.1977 e ss.mm.ii.;
- Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 03.03.2006;
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 13.03.2013;
- Visto l'art. 133 del D. Lgs. 152/06, relativo alle sanzioni amministrative;
- Vista la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04.02.1977 e ss.mm.ii.;
- Vista la SCHEDA A contenente i dati e le informazioni necessari per gli scarichi di acque reflue;

Considerato che l'impianto di smaltimento dei reflui dell'attività produttiva deriva esclusivamente dai servizi igienici degli uffici e che lo stesso risulta dotato di idonei sistemi di depurazione di tipo biologico, comprensivi di vasche di accumulo, sedimentazione primaria e digestione anaerobica, con dispersione sul suolo mediante condotta disperdente sub- irrigazione, nonché considerata l'esclusione di sostanze o preparati classificati come cancerogeni, mutageni e tossici, quest'Ufficio esprime **parere favorevole**, per quanto di competenza, relativamente all'opera in oggetto, **a condizione che** siano rispettati i valori limite di immissione delle acque reflue urbane e industriali recapitate sul suolo, ai sensi del **D.Lgs. 152/06**.

Qualora le sopracitate prescrizioni non vengano rispettate, così come previsto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione allo scarico dovrà considerarsi automaticamente revocata e verrà applicata la sanzione amministrativa da **€ 1.500,00 a € 15.000,00** di cui all'art. 133 c.3 del D.Lgs. 152/06.

Per quanto concerne la Valutazione previsionale di Impatto Acustico

Vista la SCHEDA E contenente i dati e le informazioni inerenti l'impatto acustico;

Esaminata la documentazione presentata nell'ambito della valutazione di impatto acustico ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e della normativa vigente in materia di inquinamento acustico, si prende atto della dichiarazione resa dal proponente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante che l'attività in oggetto non rientra tra quelle elencate nell'Allegato B del D.P.R. n. 227/2011 e che le emissioni sonore previste risultano contenute entro i limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica.

Si rileva, inoltre, che l'impresa rientra nella categoria delle Piccole e Medie Imprese (PMI), ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 227/2011 e dell'art. 2 del D.M. 18 aprile 2005.

Alla luce di quanto sopra e fatti salvi eventuali controlli successivi, per quanto di competenza si dà atto degli elementi rappresentati, restando impregiudicate eventuali valutazioni e determinazioni da parte dei soggetti competenti.

Qualora, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione saranno superati, ai sensi della L. n.447 del 26 ottobre 1995, Legge quadro sull'inquinamento acustico, si provvederà incorrere ad una sanzione amministrativa di cui all'art.10, (articolo così modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 42 del 2017).

Nel caso in cui lo scarico fosse mantenuto anche dopo la revoca dell'Autorizzazione, in violazione a quanto riportato all'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 152/06, sarà altresì applicabile la sanzione amministrativa da **€ 6.000,00 a € 60.000,00**, di cui all'art. 133 comma 2 del D.Lgs. 152/06.

AVVERTE

che la validità dell'**AUA è pari a 15 anni decorrenti dal rilascio**, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 03/03/2006. Fatte salve le applicazioni, condizioni e requisiti dell'art.19, dal comma 1 al 6-ter, L. n. 241 del 7 agosto 1990, di cui agli Uffici ed Enti preposti per l'eventuale seguito di competenza.

In caso di attività di scarichi di sostanze pericolose (articolo 108, Dlgs 152/2006), i gestori dell'impianto, almeno ogni 4 anni devono presentare una dichiarazione di autocontrollo all'Autorità competente. La dichiarazione non influenza la durata complessiva dell'AUA.

Si fa presente che: il presente provvedimento non produce alcun effetto giuridico in quanto atto propedeutico al provvedimento finale di AUA.

Il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.

Si precisa che il presente parere è reso esclusivamente ai fini del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale e **non sostituisce eventuali ulteriori titoli abilitativi di natura edilizia o urbanistica**, restando fermo l'obbligo di acquisire ogni altra autorizzazione, nulla osta o titolo previsto dalla normativa vigente, **ivi compresa, ove prevista, l'agibilità dei locali**.

Il Tecnico Incaricato

Dott. in Ing.^a Corrado Gianna

Il Responsabile del Servizio Il Dirigente
Ing. Vincenzo Trigilia

Il Dirigente
Ing. Leonardo Patti